

Assunzione di lavoratori in mobilità e riferimento al termine di 12 mesi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22639 del 5 Novembre 2015, ha ribadito che nel caso di assunzione di lavoratori in mobilità il termine di 12 mesi non riguarda l'agevolazione contributiva ma la durata massima del contratto. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga poi trasformato a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per l'ulteriore durata di un anno, che si somma a quella precedentemente riconosciuta.

.....

Con questa interessante sentenza, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in tema di benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, in particolare affermando che il termine di dodici mesi – durata massima del contratto di assunzione previsto dalla legge per i lavoratori in mobilità - non è riferito alla durata dell'agevolazione contributiva, ma alla durata massima del contratto a tempo determinato per il quale l'agevolazione opera; nel caso poi che il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per l'ulteriore durata di un anno, che si somma a quella precedentemente riconosciuta.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui i giudici di Corte d'Appello, in accoglimento del ricorso proposto dall'INPS, rigettavano l'opposizione al verbale presentata da una società per la ritenuta decadenza dai benefici contributivi nonché la relativa opposizione alla cartella di pagamento.

In particolare il Tribunale di primo grado, decidendo sui ricorsi riuniti proposti dalla società, il primo relativo al verbale di accertamento redatto dagli ispettori INPS in materia di durata del beneficio contributivo, il secondo avente ad oggetto opposizione avverso l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale con la quale veniva ingiunto il pagamento di una somma, a titolo di contributi e somme aggiuntive, aveva accolto le domande e dichiarato l'illegittimità del verbale di accertamento INPS in relazione alla posizione di un lavoratore nonché delle conseguenti iscrizione a ruolo e cartella esattoriale.

La Corte di Appello, nell'accogliere il ricorso dell'INPS, statuiva che la durata massima delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 non

poteva superare i dodici mesi computandosi anche i periodi già goduti da altri datori di lavoro per lo stesso lavoratore.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, in particolare assumendo che l'interpretazione della normativa (art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991) poneva in luce come al datore di lavoro, nel caso di assunzione di lavoratori in mobilità, spettasse il beneficio contributivo per dodici mesi e, in caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per ulteriori dodici mesi.

In aggiunta, la ricorrente asseriva che la tesi della Corte d'Appello avrebbe potuto essere accettata in presenza sempre dello stesso datore di lavoro che assume il lavoratore con successivi contratti di lavoro a tempo determinato, ma tale circostanza non ricorreva nella fattispecie in esame.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Nelle motivazioni, la Corte Suprema premetteva, per meglio comprendere la decisione e prima di passare all'esame della soluzione, che il lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, veniva assunto a tempo determinato dalla società datrice di lavoro per un periodo di circa otto mesi.

Il rapporto di lavoro, per il quale l'azienda usufruiva dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 223 del 1991, cessava per licenziamento.

Successivamente, una decina di giorni dopo, il lavoratore veniva assunto con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi dalla società ricorrente, convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato alla fine dello stesso mese, usufruendo dei benefici connessi ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sino alla fine dello stesso anno.

La Corte d'Appello aveva statuito che "la durata massima delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, non può superare i dodici mesi, computandosi anche i periodi già goduti da altri datori di lavoro per lo stesso lavoratore, sia pure in forza di contratti a tempo determinato posti in essere nello stesso arco temporale".

Ha affermato il giudice di secondo grado che il lavoratore, iscritto in mobilità, con la sospensione per il periodo di rioccupazione presso la ditta aveva, ad una certa data, raggiunto il suo periodo massimo d'iscrizione e, non essendo avvenuta la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato entro tale periodo, non potevano essere attribuiti i

benefici contributivi fonte di causa, legittimamente disconosciuti, essendo non pertinente la giurisprudenza richiamata dalla società sull'irrelevanza del ritardo nella comunicazione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, non essendo questa la circostanza dell'avvenuto disconoscimento dei benefici, derivante dal raggiungimento del periodo massimo, non seguito alla scadenza da trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Tanto premesso, la Cassazione, nel risolvere il caso sottoposto al suo esame, ricordava che "l'art. 8, comma 2, della Legge n. 223 del 1991 stabilisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4", che a sua volta, al primo periodo stabilisce che "al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore".

La giurisprudenza di legittimità, puntualizzava la Corte, "ha avuto modo di affermare che il termine di dodici mesi previsto nel primo inciso dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 223 del 1991, non è riferito alla durata dell'agevolazione contributiva, ma alla durata massima del contratto a tempo determinato per il quale l'agevolazione opera; nel caso poi che il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per l'ulteriore durata di un anno, che si somma a quella precedentemente riconosciuta".

In precedenza, chiarivano inoltre i Giudici, la Suprema Corte aveva già avuto modo di precisare che, "l'art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, ha introdotto una fattispecie di assunzione a tempo determinato autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, pertanto estranea ai penetranti limiti oggettivi previsti dall'art. 1, di tale legge, in quanto connessa ad una causale di carattere prettamente soggettivo riferita al lavoratore e relativa alla condizione in cui questi si trovi di iscritto nelle liste di mobilità, realizza nei confronti di tali soggetti la

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

liberalizzazione del lavoro a termine, con l'unico limite di carattere temporale riferito alla sua durata massima del contratto, che non potrà essere superiore ai dodici mesi. La ragione di tale disciplina separata risiede nell'intento di favorire per il lavoratore in mobilità nuove opportunità di impiego, ancorché temporaneo, ma in vista di possibili successive trasformazioni in (o di assunzioni con) contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un limite, rappresentato dalla durata massima del contratto, legato alla necessità di evitare il consolidamento di una situazione di precarizzazione del rapporto di lavoro del dipendente in mobilità, ritenuta favorita dal prolungamento o dalla reiterazione di successivi contratti a termine col medesimo datore di lavoro”.

Orbene, concludeva la Cassazione, nel caso di specie erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto che il termine di 12 mesi costituisse termine massimo per l'attribuzione del beneficio e non limite per la durata del contratto a termine stipulato con il medesimo datore di lavoro. Qualora il contratto a termine, stipulato in presenza delle condizioni fissate dall'art. 8, comma 2, è trasformato, entro il termine massimo di durata di dodici mesi, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve essere, altresì, riconosciuto l'ulteriore beneficio contributivo di cui alla citata disciplina sopra richiamata.

Da tutto quanto sopra, ne conseguiva l'accoglimento del ricorso.

In definitiva

Secondo l'esegesi offerta dalla Cassazione nella sentenza in commento, il termine di dodici mesi, che come ricordato nell'analisi costituisce la durata massima del contratto di assunzione previsto dalla legge per i lavoratori in mobilità, non è riferito alla durata dell'agevolazione contributiva, ma alla durata massima del contratto a tempo determinato per il quale l'agevolazione opera; nel caso poi che il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per l'ulteriore durata di un anno, che si somma a quella precedentemente riconosciuta.

Come ben si può capire, la sentenza è degna di nota nella misura in cui le conseguenze pratiche della stessa sono di rilievo in un quadro nel quale si vuole evitare il consolidamento di una situazione di precarizzazione del rapporto di lavoro e in aggiunta sottolineare agevolazioni che portano maggiori “doti” ai lavoratori nella ricerca di un impiego, possibilmente a tempo indeterminato.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)